



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 333

DEL 24 settembre 2020

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE. ANNO 2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, confermato dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.

1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.

2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:

- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015.

3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;
- degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre il rateo di tredicesima.

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*.

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme sopracitate.

Dato atto che:

la quantificazione delle risorse per l'anno 2020, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € 187.826,86 (€ 189.563,68 - € 1.736,82 relativo alla decurtazione storicizzata nel quadriennio 2011/2014 e consolidata in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013);

b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a), b):

- di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015, pari ad € 4.992,00.
- dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle

posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/01/2016, 01/01/2017 e 01/04/2018) per un importo pari a € 2.281,32;

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2020, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - Euro 1.130,72;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificato in € 1.130,72.

c) sono state inserite le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo:

- degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo, pari ad € 6.172,01;
- le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, pari ad € 11.318,00 (tutte escluse dal tetto del fondo);
- dell'importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre il rateo di tredicesima, relativo ad una cessazione 2018, pari ad € 55,44;
- delle somme residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non utilizzate nell'anno precedente ai sensi dell'art. 68, comma 1, pari ad € 2.629,23;
- le risorse disciplinate dall'art. art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018, da definire in sede di contrattazione sulla base della deliberazione della Giunta Comunale relativa alle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2020, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, quantificate nella misura massima in € 15.224,85.

Dato atto che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.LGS 50/2016 e gli incentivi relativi al recupero dell'evasione dei tributi comunali, reintrodotti con l'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, entrambi, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento.

I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018 e della legge stessa 145/2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017.

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per somme ex art. 67 commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL 21.05.2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL

21/05/2018,

incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 26.074,24 sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti.

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni.

Considerato che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata è stata oggetto di apposita circolare interpretativa in data 31.05.2020, la quale ha chiarito che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell' art. 33 del D.L. 34/2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2), ossia il 20.04.2020 e che viene fatto salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Quindi il limite iniziale non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D. L. 34/2019 .

Rilevato che in conformità alla suddetta circolare si è proceduto al computo dell'adeguamento del limite in esame ed in particolare:

- alla comparazione del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), con quello del 2016;
- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2020 (comprensivo delle assunzioni previste), dai quali si evince che non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, anche in considerazione dell'adeguamento del limite definito alla luce delle citate disposizioni.

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento.

UTILIZZO VINCOLATO

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. Euro 91.110,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. Euro 27.000,00 per indennità di comparto (quota a carico fondo).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2020, nel quale tra le spese di personale sono comprese le suddette risorse.

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 231.630,11** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Evidenziato che, per effetto dell'utilizzo vincolato delle voci relative a progressioni economiche e comparto, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **Euro 102.202,11**, dando atto che l'implementazione della parte variabile, per le risorse disciplinate dall' art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018, relative all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza, rimane da definire da parte della Giunta Comunale con l'approvazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa.

Dato atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale del 27.12.2018.

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente).

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Affari Generali in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 21/05/2019.

DETERMINA

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2020, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€ 196.230,58
RISORSE VARIABILI soggette a limite	€ 16.598,29
TOTALE risorse disponibili ai fini confronto tetto 2016	€ 205.555,87
TOTALE risorse non soggette a limite (stabili e variabili)	€ 18.801,24
TOTALE FONDO	€ 231.630,10

Di rilevare che al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note.

Di rilevare che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- 1. Euro 91.110,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- 2. Euro 27.000,00 per indennità di comparto (quota a carico fondo).

Di rilevare pertanto che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa **Euro Euro 102.202,11.**

Di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 27.12.2018.

Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 231.630,10 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 ed afferenti la spesa del personale.

Di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 67, comma 3, lettera c) e art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018 relative, rispettivamente, a disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Di trasmettere il presente atto al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 18.05.2018, al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Accertamento

Prenotazione Impegno

Impegno 2020 758 0

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica

Pianezza, 24 settembre 2020

**IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca**

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: GUIFFRE STEFANIA

Proposta Determinazione n. 71

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 25 settembre 2020

Pianezza, lì 25 settembre 2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca